

STATUTO

**MADONNA DELLA CAVA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRAPERZIA EN VIA SANT'
ORSOLA 140/A

Numero REA: EN - 65985

Codice fiscale: 01178080865

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" COL N. 6.988 DI REP. E N. 5.139 DI RACC.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Pietraperzia (EN) la	
	societa' cooperativa a responsabilita' limitata a mutualita'	
	prevalente, denominata "MADONNA DELLA CAVA SOCIETA'	
	COOPERATIVA ONLUS" .	
	La Cooperativa potra' istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti	
	operativi non aventi carattere di sede secondaria ne'	
	succursale anche altrove.	
	La cooperativa sara' iscritta a cura degli amministratori	
	nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31/12/2050) e potra' essere prorogata ai	
	sensi di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/91, non ha	
	scopo di lucro. La stessa ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunita', finalizzato alla	

	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-	
	assistenziali ed educativi ed ottenere tramite la gestione in	
	forma associata nella quale i soci cooperatori prestano la	
	propria attivita' di lavoro.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello	
	svolgimento della propria attivita', delle prestazioni	
	lavorative dei soci.	
	Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in	
	base a quanto disposto dall'art. 2545 septies del Codice	
	Civile.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attivita' anche con i	
	terzi non soci.	
	ARTICOLO 4	
	In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci la	
	Cooperativa ha per oggetto:	
	a) interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione	
	e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e	
	dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla	
	tutela globale della salute ed intende perciò occuparsi delle	
	aree: materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo	

	presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di	
	emarginazione e di devianza e delle problematiche di	
	cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione	
	in generale;	
	b) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante	
	ricerche di tipo Epidemiologico-Statistico e Sociologico;	
	c) interventi di consulenza nelle strutture organizzate del	
	territorio, forniture dirette di servizi di segretariato	
	sociale a favore delle fasce sociali deboli;	
	d) interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai	
	presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi	
	suddetti, come la promozione, l'avviamento, il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività di associazioni, cooperative e	
	cooperative sociali;	
	e) organizzazione e gestione di servizi di informazione e	
	promozione culturale;	
	f) organizzazione e gestione di servizi ricreativi, sportivi	
	e di ristorazione anche collettiva;	
	g) gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze	
	sociali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per	
	le fasce di emarginazione;	
	h) attività di promozione di turismo sociale e agriturismo	
	in forma diretta, associata e consortile.	
	Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa potrà	
	stipulare, in forma diretta e non, convenzioni e contratti	

	con soggetti privati ed Enti Pubblici.	
	La Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita'	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria,	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi nonche' tra l'altro, seppur in via non prevalente e	
	nei limiti di legge e per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e	
	comunque necessarie all'attivita' sociale;	
	2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussioni, diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;	
	3) concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito, agli Enti cui la Cooperativa	
	aderisce, nonche' a favore di altre Cooperative;	
	4) stimolare lo spirito di previdenza, anche integrativa, e	
	di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei	
	soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito	
	regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a	
	risparmio, esclusivamente operante per la raccolta di	

	prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, costituire fondi integrativi previdenziali	
	aziendali, accendere convenzioni per aderire a fondi pensioni	
	aperti e chiusi, essendo pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;	
	5) promuovere e partecipare ad attivita' sociali, culturali,	
	ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono	
	l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita	
	associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e	
	degli utenti;	
	6) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale,	
	regionale, nazionale e comunitario.	
	La Societa' può compiere tutte le operazioni ed assumere	
	tutte le iniziative che possono tornare utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali nei limiti fissati dalla	
	legge.	
	Le attivita' riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi	
	professionali debbono essere affidate a costoro, i quali	
	agiranno autonomamente.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci e' illimitato e comunque non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci	

	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nei termini di legge, trascorsi i quali la	
	cooperativa si scioglie.	
	Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può	
	evitare lo scioglimento di cui al comma precedente,	
	deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle	
	norme della societa' a responsabilita' limitata, mediante	
	approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a	
	tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	I soci sono distinti in quattro categorie:	
	a) soci cooperatori;	
	b) soci sovventori;	
	c) soci volontari;	
	d) soci finanziatori.	
	Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro	
	specificita' effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al	
	suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere soci Enti	
	o persone giuridiche aventi attivita' eguale o simile a	
	quella esercitata dalla cooperativa stessa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della societa', senza i	
	limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente	

	all'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59 le persone fisiche o giuridiche	
	che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale	
	sociale al fine di partecipare finanziariamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque	
	posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci. I conferimenti dei soci sovventori	
	sono rappresentati da quote sociali trasferibili. All'atto	
	dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale. Possono essere soci	
	sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attivit� delle cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che	
	si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto	
	esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e	
	documentate per effettuare la prestazione del loro servizio	
	gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche	
	pubbliche o private per concorrere alle attivita' della	
	cooperativa.	

	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può superare la meta' del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Le modalita' di sottoscrizione della quota del capitale	
	sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la	
	cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno	
	stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	Ordinaria nel rispetto del presente statuto e delle norme di	
	legge vigenti in materia.	
	Possono essere ammessi nella cooperativa soci denominati soci	
	finanziatori, i quali investono capitali nella societa'.	
	Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sara'	
	disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare	

	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attivita' di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore	
	nominale non dovra' superare il limite massimo fissato	
	dall'art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	f) dichiarazione della propria volonta' di assumere una delle	
	seguenti qualifiche:	
	f1) socio cooperatore;	
	f2) socio volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381;	
	f3) socio persona giuridica di cui all'articolo 1 della legge	
	8 novembre 1991 n. 318,	
	f4) socio sovventore;	
	La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica	
	dovra' contenere:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede attivita';	
	b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona	

	fisica designata a rappresentare l'Ente, l'organismo o la	
	persona giuridica;	
	c) caratteristiche ed entita' degli associati;	
	d) ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere;	
	e) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia	
	dello statuto e la delibera di autorizzazione.	
	L' organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti	
	di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilita' di cui all'articolo otto, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventera' operativa e	
	sara' annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art.	
	7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventera' inefficace.	
	La domanda potra' essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potra' essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli	
	amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e	
	annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri	
	usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il	
	socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro	
	60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione	

	dell'assemblea in seguito al ricorso e' inappellabile.	
	ARTICOLO 7	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al	
	successivo punto d), se e nella misura stabilita	
	dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al	
	precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalita' e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice	
	Civile.	
	Le previsione di cui al punto c) si applicano esclusivamente	
	ai soci cooperatori.	
	ARTICOLO 8	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a societa', che perseguono	
	identici scopi sociali o che comunque esplichino attivita'	
	concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di	
	amministrazione (queste limite non si applica ai soci persone	

	giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n.	
	381).	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio, salvo specifico assenso del consiglio di	
	amministrazione.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio cooperatore.	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	

	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la societa',	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 11	
	La decadenza e' pronunciata dall' organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilita' definitiva di questi ultimi a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Assemblea ha facolta' di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di eta'	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilita', fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 12	
	L'esclusione sara' deliberata dall' organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilita' previste dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7	
	lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione	
	il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per	
	territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	

	In caso di opposizione l'annotazione dovra' essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	
	a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 14	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualita' dei soci ove	
	versato e non capitalizzato e la cui liquidazione avra' luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potra', quando a	

	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la	
	societa' ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque	
	anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con	
	la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versate si matura, nella	
	misura e con le modalita' previste nel precedente articolo	
	14, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralita' di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	
	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta	
	giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e	
	15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	

	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	societa' per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovra' rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della societa'.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 17	
	Nei rapporti mutualistici sara' rispettato tra i soci il	
	principio della parita' di trattamento.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 18	
	Il patrimonio della societa' e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da quote	
	ciascuna di valore nominale di Euro 1.000,00 (Euro mille	
	virgola zero centesimi). Nessun socio potra' possedere un	
	numero di quote tali il cui complessivo valore superi i	
	massimi stabiliti dalla legge.	

	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 21;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	E fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante	
	la vita sociale.	
	ARTICOLO 19	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potra' essere	
	versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo	

	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalita'	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c.	
	e con le modalita' previste nel medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento e	
	' quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:	
	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovra' comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria	
	volonta' di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potra', entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il	
	diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la	
	propria volonta' in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	e' irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o	

	comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale	
	ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato	
	la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facolta' di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione	
	con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di che	
	provvedera' a nominare tre arbitri che, riunitisi in	
	collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del	
	presente statuto da parte del Presidente del Tribunale di	
	Enna.	
	Il Collegio Arbitrale provvedera' a determinare il	
	corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto	
	al valore effettivo e reale della societa' e ne dara'	
	comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e	
	al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno	
	trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l' organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo	
	esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la	

	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e	
	statutari in conformita' con il carattere cooperativo della	
	societa', nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulle spese e	
	costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della societa' che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.	
	12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse	
	all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e	
	successive modificazioni, quest'ultima ne sara' la	
	destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In	

	difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al	
	Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio	
	statale);	
	c) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potra' acquistare o rimborsare quote	
	della societa' con le modalita' previste all'art. 2529 del	
	cod. civile.	
	e) nella misura che verra' stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di	
	fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la	
	totalita' degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	

	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi della societa':	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà'.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 23	
	La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci)	
	giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere	
	effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri	
	mezzi (telefax, Email) sempre che sia provato che il socio ne	
	abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità', la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante	

	altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli	
	organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo	
	o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita'	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L' organo amministrativo potra' a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attivita' collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell' organo amministrativo;	

	5) delibera sulle responsabilita' degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa si riunira' almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarita' dell'attivita' della cooperativa e debbono	
	essere dettagliatamente descritti e giustificati nella	
	relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più	
	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	

	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 25	
	L' assemblea, e' regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la meta' dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla	
	nomina dei liquidatori per cui occorrera' il voto favorevole	
	della meta' dei soci della societa' aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 26	
	Per le votazioni si procedera' normalmente con il sistema	
	della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	ARTICOLO 27	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato	
	non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	

	emessi dalla societa' se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata	
	funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche e' attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle societa' a responsabilita'	
	limitata.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea, e' presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 29	

	Organo amministrativo della societa' potra' essere	
	l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da due a sette	
	consiglieri. I mandatarî o i designati delle persone	
	giuridiche possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre	
	costituita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i	
	suoi componenti sono sempre rieleggibili nei limiti di legge.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare il compenso per la loro	
	attivita' collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della societa'.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione,	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli	
	Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente	
	almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le	
	volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	

	La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima	
	della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parita' di voti prevale il voto del Presidente.	
	L'organo amministrativo qualunque sia la composizione ha	
	tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria	
	amministrazione.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo	
	amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attivita'; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	

	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attivita' sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facolta' attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della societa',	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma	
	dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale;	

	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria ne' di succursale.	
	ARTICOLO 30	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ARTICOLO 31	
	Il Presidente del C.d.A. o l'Amministratore Unico hanno la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente del C.d.A. previa autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al	
	Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con	
	speciale procura, ad impiegati della società, per singoli	
	atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 32	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come	
	obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo	
	nonostante la non obbligatorietà, si comporra' di tre membri	
	effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.	
	Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sara'	
	nominato dall'assemblea. La nomina dovra' avvenire	
	rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno	
	rieleggibili.	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della societa', vigila sull'osservanza	
	delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare	
	tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a	
	norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	

	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovra' compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 34	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' ai	
	sensi dell' art. 2545 duodecies, dovra' procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 35	
	In caso di cessazione della societa', l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse	
	all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577,	
	quest'ultima ne sara' la destinataria in difetto di adesione	

	tale versamento andra' effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 36	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la societa' ed i	
	soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, sara' decisa da un	
	Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del	
	Tribunale di Enna ad istanza della parte più diligente; il	
	Presidente del Tribunale di Enna provvedera' alla nomina	
	entro trenta giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionera' con poteri di amichevole	
	compositore senza formalita' di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potra' elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	ARTICOLO 38	
	La Cooperativa e' a mutualita' prevalente ed adottera' le	

36 di 36